

Il rappresentante unico sarà una presenza fissa negli Statuti delle quotate

I dettagli dell'articolato

Le norme post Covid sulle assise a porte chiuse diventeranno prassi diffusa

Angelo Busani

Sarà aumentato da tre a dieci il numero di voti attribuibili a ciascuna azione in cui è suddiviso il capitale di una società azionaria e le assemblee delle società quotate potranno sempre svolgersi a "porte chiuse" così come è avvenuto dal 2020 a oggi a causa dell'epidemia da Covid-19 e quindi a prescindere dalla normativa emergenziale che lo ha finora consentito.

Sono queste alcune delle novità che arriveranno con la trasformazione in legge del Ddl Capitali, il disegno di legge di recente approvato dal Consiglio dei ministri per introdurre nella legislazione italiana alcuni interventi a sostegno della competitività delle risorse investite in società.

Fuori i soci dalle assemblee delle società quotate

Il Ddl Capitali propone una radicale riforma dello svolgimento delle assemblee delle società quotate, prendendo atto che, nella massima parte dei casi, si tratta di adunanze nelle quali più che assistere a un virtuoso scambio di opinioni tra i soci e tra essi e l'organo amministrativo della società emittente nel cui ambito il socio si possa formare una consistente opinione sulla mozione maggiormente meritevole del suo voto, si assiste alla vuota esibizione di qualche partecipante (spesso titolare di pochissime azioni) che usa quel contesto come palcoscenico per mostrare le proprie doti oratorie.

Viene dunque previsto che, ove lo statuto lo preveda, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 58/1998 (il Tuf, e cioè il testo unico della legislazione in materia finanziaria). E c'è da scommettere che lo prevederanno un numero di statuti pari a quello di quasi tutte o tutte le società che potranno avvalersi di tale facoltà.

In sostanza, con l'avviso di convocazione dell'assemblea, l'organo amministrativo delle società quotate potrà disporre di: a) svolgere l'assemblea «in presenza», così come tradizionalmente è sempre accaduto, ai sensi del Codice civile; b) svolgere l'assemblea in presenza, ma con la facoltà degli azionisti di farsi rappresentare dal rappresentante designato, così come consentito dal Tuf (opzione che però assai raramente ha avuto utilizzo); c) imporre che in assemblea si possa recare il solo rappresentante designato (oltre ai componenti dell'organo di amministrazione e a quelli dell'organo di controllo), per portare in assemblea la voce e il voto degli azionisti che gli attribuiscono la delega, senza che dunque gli azionisti possano partecipare di persona.

Proposte di deliberazione dei soci e diritto di domanda

Sempre con riferimento alle società quotate, il Ddl Capitali dispone che i soci non possano presentare proposte di deliberazione nel corso dell'assem-

blea, ma che possano individualmente presentarle entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o dell'unica convocazione dell'assemblea, fermo restando che i soci i quali rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il termine (a seconda dei casi) di dieci o cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare.

È poi disposto che le proposte di deliberazione individualmente presentate dai soci debbano essere messe a disposizione del pubblico sul sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per presentare dette proposte.

Con riferimento al tema del diritto di porre domande in assemblea, la normativa vigente viene innovata disponendo che questo diritto può essere esercitato prima dell'assemblea e che la società deve fornire risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell'assemblea.

Le presentazioni di proposte di delibera può essere fatta al massimo 15 giorni prima dell'assemblea

Voto plurimo nelle società non quotate

Con riguardo alle società non quotate, è prevista l'innovazione dell'articolo 2351, comma 4, del Codice civile, il quale attualmente dispone che a ogni azione di Spa può essere attribuito un voto plurimo, ma in misura non superiore a tre voti per ciascuna azione. Da tre voti si passerà a dieci voti.

In sostanza, se una Spa ha il capitale appartenente a due soci e suddiviso in 100 azioni, di cui cinque azioni dotate di 10 voti cadauna, a uno dei due soci basterà avere le predette 5 azioni con voto plurimo e altre 23 azioni a voto singolo (contro le 72 azioni appartenenti all'altro socio) per ottenere la maggioranza assoluta in assemblea, vale a dire 73 voti (con 28 azioni) verso gli altri 72 voti derivanti dalle predette 72 azioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRINCIPALI NOVITÀ

Il rappresentante designato

In base all'articolo 13 del Ddl Capitali lo Statuto può prevedere che l'intervento in assemblea o l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società a cui possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe

Domande e proposte

Le proposte di delibere non possono essere presentate in assemblea ma devono essere presentate al massimo 15 giorni prima della data di prima o unica convocazione.

Il diritto di porre domande è esercitabile prima dell'assemblea, la società è tenuta a fornire le risposte almeno tre giorni prima del suo svolgimento

Voto plurimo

Modificato l'articolo 2351 del Codice civile, nel comma 4, ultimo periodo il "tre" diventa "dieci"